



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il Giudice Nicola Greco,

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 521/2013 R.G. pendente tra:

Ma Luz CALAMANAN,

con il proc. dom. Avv.to Marco A. Rugen, Via Salvemini, n. 6, Pero (MI)

-ricorrente-

contro

ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA,

con l'Avv.to Giuseppe Pinelli e domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.to Vincenzo Criscuoli,
Piazza S. Maria Beltrade, n. 2, Milano

-resistente-

sciogliendo la riserva assunta in data 22 marzo 2013;

OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso ex art. 1, commi 48 e ss., L. n. 92/2012 depositato nella Cancelleria dell'intestato Tribunale in data 16.1.2013, la ricorrente indicato in epigrafe, convenendo in giudizio la ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA (nel prosieguo, per brevità, Antares), ha chiesto l'accertamento della illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento del 30.11.2012, con conseguente condanna della parte resistente a corrisponderle l'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma 6, L. n. 300/1970 (con liquidazione nella misura massima di dodici mensilità pari all'importo di € 16.218,96, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia); il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Ritualmente costituitasi in giudizio, la società resistente ha contestato la fondatezza delle domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese di lite.

Tentata senza esito la conciliazione delle parti; interrogata la ricorrente; depositata dalla difesa attorea la visura camerale della società cooperativa convenuta; all'udienza del 22.3.2013, il giudice, superflua attività istruttoria, ha invitato le difese alla discussione e, quindi, si è riservato di decidere.

Per le ragioni che vanno ad esporsi il ricorso è fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento nei termini che seguono.

La ricorrente ha fornito prova documentale del rapporto di lavoro subordinato con la Antares e di essere stata licenziata da quest'ultima per giustificato motivo oggettivo, consistito, in particolare, nella disdetta ricevuta dalla società cooperativa ex datrice di lavoro dell'appalto presso cui era applicata la sig.ra Ma Luz CALAMANAN medesima (cfr., rispettivamente, docc. nn. 1 e 2 del fascicolo attoreo).

La difesa della parte attrice non ha contestato la sussistenza della ragione obiettiva alla base dell'atto di recesso, né ha svolto osservazione alcuna quanto alla possibilità per la società cooperativa di ricollocare la ricorrente presso altri appalti, così da evitare la risoluzione della

collaborazione lavorativa dedotta in giudizio, bensì – lamentando l'omissione della procedura di cui all'art. 7 L. n. 604/1966 – ha chiesto la tutela risarcitoria di cui all' art. 18, comma 6, L. n. 300/1970.

La difesa resistente ha contestato l'applicabilità della norma da ultimo citata e ciò dal momento che il recesso oggetto di causa non rientrerebbe nell'ambito di operatività dell'art. 18 L. n. 300/1970 cit. per insussistenza del necessario requisito occupazionale, visto che le risorse applicate all'appalto della sede Pfizer di Milano (vale a dire, quello dove prestava la sua opera la sig.ra Ma Luz CALAMANAN) erano undici, non raggiungendosi così il numero minimo di "più di quindici dipendenti" previsto dall'art. 18, comma 8, L. n. 300/1970 cit..

La tesi della difesa resistente non può essere accolta: infatti, come noto, la disciplina di cui all'art. 18, commi 4-7, L. n. 300/1970, oltre che "*al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori*", si applica anche "*al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti*".

Ora – premesso che, allegata dalla parte ricorrente la sussistenza in capo alla parte datoriale del requisito dimensionale di cui all'art. 18 L. n. 300/1970 cit., grava su quest'ultima l'onere di provare l'insussistenza del requisito *de quo* al fine del rigetto della domanda (cfr. Cass. n. 613 del 22.1.1999; Cass., S.U., n. 141 del 10.1.2006; Cass. n. 13945 del 16.6.2006; Cass. n. 28518 dell'1.12.2008; Cass. n. 6344 del 16.3.2009) – anche laddove si volesse ritenere che l'appalto della sede Pfizer di Milano potesse essere qualificato come *dipendenza* della Antares (e, invero, non sembra di rinvenire nella memoria elementi che consentano di giungere a tale conclusione: cfr., al riguardo, Cass. n. 7989 del 21.5.2012, Cass. n. 19614 del 26.9.2011, Cass. n. 19837 del 4.10.2004 e Cass. n. 5892 del 14.6.1999), non si può non rilevare come nulla sia stato argomentato quanto al numero totale dei dipendenti occupati nel Comune di Milano dalla Antares stessa e, soprattutto, come la deduzione attorea circa la consistenza dell'organico complessivo superiore alle sessanta unità di personale, risulti pienamente confermata dai dati emergenti dalla visura camerale della società convenuta (cfr., sul punto, il numero di "addetti dipendenti" relativo all'anno 2012, attestato a pag. 5 della visura camerale prodotta all'udienza dell'1.3.2013 [I trimestre: 132 - II trimestre: 127]).

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra svolte, nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 7 L. n. 604/1966, che, per contro, pacificamente, non è stata osservata.

Le conseguenze, per espressa previsione normativa, sono quelle di cui all'art. 18, comma 6, L. n. 300/1970, con dichiarazione di risoluzione del rapporto con effetto dalla data del licenziamento e condanna del datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva, tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Il rapporto allegato in causa va quindi dichiarato risolto con effetto dal 30.11.2012 (cfr. decorrenza del licenziamento indicata nella relativa lettera prodotta *sub* doc. n. 2 del fascicolo attoreo), con riconoscimento alla ricorrente di una indennità onnicomprensiva pari ad € 11.488,43 (importo corrispondente ad 8,5 mensilità della retribuzione globale di fatto, indicata nell'atto introduttivo del giudizio nella somma di 1.351,58, non contestata dalla difesa convenuta), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, indennità quantificata tenendo conto della durata della collaborazione lavorativa (un anno e quattro mesi circa), del numero dei

dipendenti occupati dalla società cooperativa resistente (specie con riferimento al dato medio nell'anno in cui è stato intimato il licenziamento) e dalle dimensioni dell'attività economica di quest'ultima per come emergente dalle deduzioni e dalla documentazione prodotta dalle difese, nonché del fatto che, pur avendo la ricorrente reperito una nuova occupazione a gennaio 2013, si tratta di un rapporto a tempo parziale (due ore giornaliere), laddove il rapporto con Antares era a tempo pieno.

Come per legge, le spese di lite – liquidate come in dispositivo in ragione del valore e dell'oggetto della domanda, del numero di udienze tenutesi per definire la presente fase di questo giudizio e dell'attività processuale svolta in tali udienze – seguono la soccombenza, con conseguente condanna della società resistente a rifonderle alla parte ricorrente, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 49, L. n. 92/2012.

P. Q. M.

- Dichiaro risolto il rapporto di lavoro tra le parti con effetto dal 30.11.2012;
- ex art. 18, comma 6, L. n. 300/1970, condanna la società resistente a corrispondere alla parte ricorrente una indennità onnicomprensiva pari ad € 11.488,43 (importo corrispondente ad 8,5 mensilità della retribuzione globale di fatto), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna la società resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate nel complessivo importo pari ad € 1.750,00, oltre oneri ed accessori dovuti per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Ordinanza immediatamente esecutiva.

Si comunichi.

Milano, 22 marzo 2013

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano
OGGI 25 MAR 2013
CANCELLERIA G1
MILANO

il Giudice
Nicola Greco
Nicola Greco